

GUIDA AI RISCATTI PENSIONISTICI

CONTRIBUTI CADUTI IN PRESCRIZIONE

L'evasione contributiva è stata nei decenni trascorsi diffusa. L'art. 13, legge n. 1338/1962 consente al datore di lavoro responsabile di omissione contributiva - relativa a periodi di lavoro per i quali sia intervenuta la prescrizione - di costituire a favore del lavoratore dipendente una rendita vitalizia reversibile, a copertura della pensione o quota di pensione che sarebbe spettata allo stesso in relazione ai contributi omessi. I lavoratori, o i loro superstiti, hanno la possibilità di sostituirsi al datore di lavoro nel richiedere la costituzione della rendita e nell'effettuare il relativo versamento. E questo tipo di riscatto solitamente avviene proprio su richiesta del lavoratore.

Se l'INPS era a conoscenza dell'omissione

C'è da tener presente che la Cassazione, con la Sent. n. 7459/2002, ha stabilito che «ove l'INPS non abbia provveduto a conseguire dal datore di lavoro i contributi omessi, nonostante sia venuto tempestivamente a conoscenza dell'omissione, lo stesso è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore, che ne abbia fatto richiesta». Opera in tale fattispecie l'automaticità delle prestazioni.

Inadempienze parziali

La costituzione di rendita è consentita anche a copertura di inadempienze parziali, nel caso in cui la contribuzione sia stata versata in misura inferiore al dovuto, ovvero nel caso in cui il richiedente intenda coprire soltanto una parte del periodo omesso (per esempio limitatamente al numero di contributi necessario per il conseguimento del diritto alla pensione).

Se c'è obbligo assicurativo

Il riscatto non è possibile nei casi in cui le disposizioni, all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro, non avessero previsto l'obbligo assicurativo (per esempio: limiti di età, periodi di iscrizione a tratta-

Attraverso l'istituto del riscatto pensionistico è possibile coprire periodi durante i quali non spetta la normale assicurazione previdenziale

menti esclusivi, esonerativi o sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria). In base a questo principio la Cassazione, con la Sent. n. 18238/2002, ha negato la possibilità del riscatto in favore di un commerciante

che aveva conseguito la laurea prima del 1965 (data di introduzione dell'assicurazione obbligatoria IVS per la categoria).

Necessaria la richiesta al datore

È consolidato un orientamento giurisprudenziale che impone la necessità di un preventivo tentativo nei confronti del datore di lavoro affinché provveda a sanare l'omissione contributiva (v. Cass., nn. 9305/2004, 15304/2005 e 11917/2006). L'adempimento è richiesto anche quando a richiedere il riscatto siano i coadiuvanti di lavoratori autonomi.

Ammessa l'azione prima del pensionamento

«In tema di prestazioni di previdenza obbligatoria - ha stabilito la Cassazione con la Sent. n. 6409/2002 - va riconosciuto il diritto del lavoratore di agire per far accertare la computabilità dei contributi dovuti e non versati dal datore di lavoro, ancorché non venga ancora rivendicato il diritto alla relativa prestazione, atteso che l'interesse ad agire deriva in tali ipotesi dalla contestazione dell'ente previdenziale in ordine alla computabilità dei contributi medesimi». Posizione già affermata con la Sent. n. 6063/2000 e poi ribadita con la Sent. n. 11842/2002.

La prova scritta

A corredo della domanda di riscatto il datore di lavoro o il lavoratore, oppure i suoi eredi, devono produrre documentazione di data certa (al fine di provare l'esistenza del rapporto di lavoro) dalla quale possa risultare l'effettività del rapporto di lavoro. A questo fine non hanno alcun valore le prove testimoniali, gli atti notori, né le dichiarazioni rilasciate «ora per allora» anche dallo stesso datore di lavoro. Sono invece considerate prove idonee e di data certa, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni redatte all'epoca del

rapporto di lavoro, o subito dopo, come lettere di assunzioni e di licenziamento, buste paga, libretto di lavoro, estratti dei libri paga e matricola, e così via. A lungo la magistratura si era mantenuta in una posizione di rigidità riguardo all'esigenza della prova scritta, risalente all'epoca per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. Invece la Corte Costituzionale, con la Sent. n. 568/1989, ha poi chiarito che la prova documentale (scritta) è necessaria solo per dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro. La durata dello stesso e l'ammontare della retribuzione sono invece dimostrabili con ogni mezzo di prova (comprese, dunque, le testimonianze).

La Cassazione, con la Sent. n. 3773/1999, aveva precisato che «quando si tratta di accertare la data della prova documentale scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro, il giudice può ammettere qualsiasi mezzo di prova».

«L'esistenza del rapporto di lavoro può inoltre essere provata – precisa la stessa Corte con la Sent. n. 4779/2003 – anche con atto pubblico proveniente dall'autorità amministrativa o da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, che attesti detto elemento in quanto a sua diretta conoscenza o perché risultante da atti di ufficio, ma non può essere provata mediante una certificazione rilasciata dal sindaco, attestante che il richiedente ha svolto una attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato, dato che nessuna norma attribuisce al sindaco il potere di certificazione in ordine all'esistenza di rapporti di lavoro nell'ambito del territorio comunale».

Limiti all'utilizzo delle prove testimoniali

L'INPS con il Mess. n. 23295/2006 ha precisato che «la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui:

- un documento provi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca (in questa fattispecie tutti i mezzi di prova possono essere utilizzati al fine di stabilire la durata del rapporto di lavoro a partire dalla data documentalmente accertata);
- un documento provi che il rapporto di lavoro era esistente al momento di formazione del documento stesso (in questo caso gli «altri mezzi di prova» possono essere utilizzati per provare l'effettiva durata del rapporto);
- il ricorso ad «altri mezzi di prova» – ed in particolare alle dichiarazioni di conoscenza – deve essere escluso nell'ipotesi in cui la data del documento sia certa e siano certe altresì, secondo il

contenuto dello stesso documento, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro.

Le dichiarazioni testimoniali potranno essere prese in considerazione soltanto per provare la continuità di un rapporto di lavoro nell'arco temporale documentalmente accertato, oppure per provare durata e continuità quando il documento dimostri l'esistenza del rapporto di lavoro al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio o quella finale».

Infatti la Cassazione, Sez. un., con la Sent. n. 840/2005 ha chiarito che «pur essendo consentito dimostrare con altri mezzi la durata del medesimo rapporto, la prova documentale dello svolgimento di attività lavorativa subordinata in un determinato arco temporale non può valere a dimostrare, ai fini della norma citata, l'esistenza dello stesso unico rapporto anche in un altro periodo (diverso rispetto a quello attestato dal dato documentale) in relazione al quale sia in questione l'esistenza di prestazioni caratterizzate da vincolo di subordinazione».

Coadiutori autonomi

La Corte Costituzionale con la Sent. n. 18/1995 e l'Ord. n. 21/2001 e la Cassazione con reiterati interventi hanno esteso la possibilità di riscattare i contributi prescritti ai coadiuvanti di artigiani, coltivatori e commercianti.

L'INPS, alla fine, ha recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e, con la Circ. n. 31/2002 (confermata con la Circ. n. 65/2008), ha chiarito che nel caso degli artigiani e dei commercianti gli indispensabili documenti di data certa possono essere costituiti dall'atto costitutivo dell'impresa familiare e dalla conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione, dalle attestazioni delle commissioni provinciali o dell'ispettorato del lavoro, dalle risultanze degli archivi dell'istituto.

Coltivatori

Con la Circ. n. 32/2002 l'INPS precisa che, per il periodo 1957-1961, il riscatto può essere concesso ai familiari dei coltivatori diretti, presenti nel nucleo al 31 dicembre dell'anno di riferimento, fino alla concorrenza di 104 giornate per donne e ragazzi, e di 156 giornate per uomini. Ai giovani che hanno compiuto i 14 anni nel corso dell'anno medesimo, con la Circ. INPS n. 112/2003 viene riconosciuta la facoltà di riscattare l'intera annata (naturalmente in presenza di documenti di data certa). Sono esclusi i soggetti che risultano cancellati a seguito di motivato provvedimento. Per gli anni dal 1962 in poi è escluso anche chi risulti aver svolto in prevalenza altra attività. Per

il periodo 1957-1961 l'INPS indica l'esigenza di documentare le pratiche con il certificato storico di famiglia (anche autocertificato) riferito al 31 dicembre degli anni considerati. «Nella particolare situazione di un collaboratore non iscritto negli elenchi pur avendo compiuto il 14° anno di età, in quanto non dichiarato dal titolare del nucleo, sarà inoltre necessario che l'interessato dimostri la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la prova della durata del rapporto stesso» (documentazione da pubbliche amministrazioni «ora per allora» e prove testimoniali).

Con la Circ. n. 36/2003 l'INPS chiarisce che nulla osta all'accoglimento della domanda nel caso del minore «collaboratore unità attiva» senza giornate accreditate in quanto non attribuite o attribuite in misura ridotta e, inoltre, che per quanto attiene alla durata del rapporto di collaborazione può essere fornita prova anche testimoniale.

Nel caso di minori non iscritti o iscritti a carico occorre, invece, la «prova certa». Con Circ. n. 10/2004 l'INPS chiarisce che la posizione di «figlio studente» o di figlio minore «a carico» risultante dai modelli CD4 non costituisce *a priori* un'obiettiva motivazione di reiezione della domanda.

Nel precisare che possono essere rilasciate dichiarazioni testimoniali anche da persone in relazione di parentela, affinità o dipendenza con la parte interessata, a condizione che tale circostanza venga preliminarmente dichiarata, l'INPS, con Circ. n. 10/2004, precisa che esse potranno essere prese in considerazione soltanto per periodi successivi alla data del documento di data certa.

Secondo l'INPS non costituisce «prova certa» la successiva iscrizione negli elenchi CD/CM.

Le possibili prove documentali

Con Mess. n. 22705/2004 l'INPS fornisce un elenco delle possibili prove documentali:

- certificato storico di famiglia dell'epoca con annotazioni tipo «contadino», ecc., anche in caso di carenza di uno o più anni intermedi senza che siano avvenute cancellazioni;
- atti conservati presso i comuni relativi ai dati dei censimenti 1961, 1971, ecc.;
- patente agricola comprendente il periodo oggetto della rendita;
- libretto Uma;
- foglio matricolare dal quale risulti la professione di «contadino-agricoltore-ecc.»;
- licenza agricola nell'ambito del servizio militare;
- ricoveri ospedalieri dai quali risulti - sulla cartella clinica - la medesima qualifica;

- denunce di infortuni INAIL per cause di lavoro agricolo o dove risulti la qualifica di cui sopra;
- rogito notarile attestante la presenza del coadiuvante all'atto della stipula riportante lo *status* professionale dello stesso;
- sentenza che riconosca nel dispositivo il rapporto di lavoro, collaborazione, ecc. del soggetto con il titolare dell'azienda diretto coltivatrice;
- dichiarazione del sindaco attestante lo *status* di coltivatore diretto, contadino, ecc. rilevato dalla consultazione degli archivi dell'anagrafe comunale e facente riferimento ad atti depositati presso il comune e quindi registrati e datati da indicare nella dichiarazione;
- cartella di pagamenti dalla quale risulti il codice come CD dell'interessato;
- certificazione di conduzione di bovini intestata al richiedente;
- attestato di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciato da enti pubblici o federazioni di categoria;
- tesserino per l'utilizzo di presidi fitosanitari;
- certificato di matrimonio (in caso di errore determinante una diversa data di iscrizione).

La giurisprudenza richiede - come accennato - il preventivo tentativo verso il titolare dell'azienda.

Coadiuvanti dei mezzadri

L'INPS, con Circ. n. 141/2004, ha chiarito che anche i parenti ed affini, entro il 4° grado, del titolare del nucleo mezzadrile o colonico possono riscattare i contributi previdenziali omessi e prescritti, qualora siano in grado di produrre documenti di data certa a prova della loro attività di lavoro nel nucleo.

LAUREA

La facoltà di riscatto della laurea, in un primo tempo limitata ai soli lavoratori dipendenti, è stata poi estesa prima agli artigiani e ai commercianti e, dal 12 luglio 1997, alla generalità dei lavoratori. Condizione necessaria per avanzare la domanda di riscatto è che l'interessato abbia effettivamente conseguito il diploma. La copertura contributiva non può essere, infatti, accordata se l'interessato, pur avendo seguito gli studi universitari, non abbia poi ottenuto la laurea. Il riscatto può essere chiesto anche limitatamente a singoli anni del corso di laurea. Ogni anno di corso legale riscattato va collocato temporalmente all'epoca di svolgimento tra il 1° novembre e il 31 ottobre di ogni singolo anno accademico.

Nel caso di studenti che passano ad un altro corso di laurea ottenendo nella nuova facoltà l'iscrizione ad un anno intermedio, è riscattabile un numero di anni

pari alla durata legale del corso in cui ottengono la laurea.

Laurea all'estero

La laurea conseguita all'estero può essere ammessa a riscatto solo se è riconosciuta da un'università italiana o ha, comunque, valore legale in Italia; il riscatto può essere chiesto nei limiti della durata legale del corrispondente corso di laurea in Italia o degli studi effettivamente compiuti all'estero, se inferiore. Può verificarsi inoltre che, pur essendo stati gli studi universitari compiuti all'estero in tutto o in parte, l'interessato sia stato ammesso presso un'università italiana all'esame di laurea o all'iscrizione ad un anno intermedio del corso di laurea; anche in tali situazioni l'INPS consente il riscatto, sempre nel rispetto del limite della durata del corso legale di laurea italiano o della durata degli studi esteri, se inferiore.

Anni fuori corso

L'art. 2, D.Lgs. n. 184/1997 stabilisce che «sono riscattabili i periodi corrispondenti alla durata dei corsi» e che i periodi del riscatto sono a scelta del richiedente. Gli anni di corso legale che coincidono con il servizio militare - a nostro avviso - possono, di conseguenza, essere neutralizzati e il riscatto in questo caso può comprendere gli anni fuori corso successivi al servizio militare per una durata complessiva peraltro non superiore agli anni accademici. A quanto ci risulta, l'INPS su questo non condivide la nostra interpretazione.

La domanda

La domanda non è soggetta ad alcun termine e può quindi essere avanzata in qualsiasi momento: va corredata da un certificato rilasciato dall'università, dal politecnico o dall'istituto superiore di istruzione che comprovi l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea, gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso, nonché quelli in cui, per ipotesi, l'interessato si sia trovato nella posizione di «fuori corso».

Contribuzione obbligatoria poi annullata

Il principio enunciato dalla Cassazione, secondo il quale il requisito della presenza della contribuzione obbligatoria deve essere richiesto solo nel momento genetico dell'accREDITAMENTO figurativo non essendo più necessario nel successivo momento funzionale, viene già applicato dall'INPS (Circ. n. 218/1990) nei casi di trasferimento ad altre gestioni della contribuzione obbligatoria IVS in base alla quale fosse stato legittimamente effettuato l'accREDITAMENTO di contributi. Detti contributi figurativi conservano, infatti, la

loro efficacia. Tale criterio, con la Circ. n. 226/1994, viene dall'INPS esteso all'ipotesi di riscatto del corso legale di laurea, la cui concessione è condizionata al previsto requisito contributivo. Quindi il venir meno della contribuzione obbligatoria legittimamente accREDITATA, sulla cui base era stato concesso il riscatto del corso legale di laurea o l'accREDITAMENTO di contributi figurativi, non determina la perdita di efficacia dei contributi figurativi o da riscatto, i quali, restando validamente accREDITATI, possono essere produttivi di effetti pensionistici, ovvero, ricorrendone i presupposti, possono formare oggetto di trasferimento ad altre gestioni in seguito a ricongiunzioni o riscatti. Ovviamente deve trattarsi di contribuzione obbligatoria validamente accREDITATA e non anche di contribuzione erroneamente versata e, come tale, nulla dall'origine.

Libera scelta

L'esercizio della facoltà di riscatto è rimesso alla mera volontà dell'assicurato, il quale sceglie anche il momento in cui presentare la relativa domanda. Qualora il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, ha facoltà di scegliere a quale fondo presentare la domanda.

Periodi scoperti

Una condizione essenziale per ottenere il riscatto è che i periodi richiesti non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria, figurativa o da riscatto, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali.

Diplomi

Sono riscattabili il diploma universitario, il diploma di laurea, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e i periodi di studi per le lauree in teologia e in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede. Inoltre la facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più corsi a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli, né si richiede in alcun caso la condizione che tali titoli siano necessari per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera.

Calcolo onere

L'onere di riscatto deve essere calcolato con riferimento «alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto». Il che significa che per il calcolo occorre far riferimento al 31 dicembre 1995, data di avvio del sistema contributivo per la

liquidazione dei trattamenti previdenziali. Se il periodo da riscattare è anteriore al 31 dicembre 1995, possono verificarsi due situazioni: se con il periodo riscattato si raggiungono a quella data i 18 anni di contribuzione, il calcolo della pensione andrà fatto interamente con il sistema retributivo. In caso contrario, ossia quando il periodo riscattato è insufficiente a far raggiungere i 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, occorrerà procedere con il sistema cosiddetto misto. In merito ai periodi da riscattare successivi al 31 dicembre 1995, per i quali la quota di pensione corrispondente andrebbe calcolata con il sistema contributivo, l'onere è calcolato applicando l'aliquota contributiva in vigore al momento della presentazione della domanda di riscatto alla retribuzione inerente ai 12 mesi meno remoti coperti da contribuzione obbligatoria.

Valenza del riscatto

In base al disposto della Sent. n. 113/2001 della Corte costituzionale, in favore dei dipendenti dello Stato o delle altre amministrazioni pubbliche cessati dal servizio senza diritto alla pensione, il riscatto del periodo di studio universitario vale ai fini della costituzione della posizione assicurativa, indipendentemente dal fatto che per lo stesso periodo vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato. Sono state, infatti, dichiarate incostituzionali le norme che imponevano che la costituzione della posizione assicurativa, per i servizi computabili a domanda, potesse avvenire solo per i periodi per i quali vi fosse stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non fossero coperti da contribuzione nell'assicurazione stessa.

Non prevista la restituzione delle somme

«La facoltà del lavoratore di riscattare gli anni di studio universitario, al fine del conseguimento dei benefici di carriera e di retribuzione – ove prevista in forma di espressa clausola negoziale – integra un diritto di natura disponibile, sicché con il libero esercizio di tale diritto il dipendente consegue il beneficio di vedere la propria anzianità contributiva incrementata del periodo del corso di laurea, nell'ambito del regime assicurativo che tale beneficio assicura, né può più successivamente il dipendente medesimo – ove non sia prevista la facoltà di revoca – rinunciare al riscatto e domandare la restituzione delle somme già a tale fine versate». È quanto ha precisato la Cassazione con la Sent. n. 141/2003. L'INPS con il Mess. n. 22247/2008 ha confermato.

Borsa di studio

La borsa di studio non è riscattabile.

Dal 2008: la legge n. 247/2007

L'art. 1, comma 77, legge n. 247/2007 ha stabilito che:

- «gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo, possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008»;
- la facoltà di riscatto del corso di laurea è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa (con onere calcolato sui minimali);
- il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato ed è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico;
- i periodi di riscatto del corso di laurea sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione contributiva».

Precisazioni INPS

Con la Circ. n. 29/2008 l'INPS ha precisato che «il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione».

Riguardo all'estensione della facoltà di riscatto ai soggetti non iscritti, l'INPS ha ulteriormente chiarito che «l'inoccupato che abbia riscattato solo in parte il periodo di studi avvalendosi della nuova norma e che, successivamente, si sia occupato ed abbia pertanto contribuzione obbligatoria in posizione assicurativa, potrà riscattare il rimanente periodo con le regole generali, valide per gli iscritti». L'aliquota di computo è quella del Fpld (Mess. INPS n. 7425/2008). Inoltre, «l'onere di riscatto di periodi che si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà comunque determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo (e rivalutato secondo dette regole). La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch'essa di tipo contributivo ed i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto».

Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata ed il relativo montante è, poi, trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione nella quale sia o sia stato iscritto.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Oltre agli anni di studio necessari per il conseguimento della laurea, sono riscattabili i corsi professionali post-maturità, quando siano indispensabili per l'ammissione in carriera (nel pubblico impiego). La Corte Costituzionale ha ulteriormente allungato l'elenco delle specializzazioni a cui va riconosciuto questo diritto (ultima sentenza della serie la n. 20/1996 riferita ai diplomati in statistica), estendendolo agli infermieri professionali, ai diplomati Isef, alle ostetriche, alle vigilatrici d'infanzia e ai tecnici di audiometria, fonologoterapia ed audioprotesi. Alla questione sono ovviamente interessati anche altri lavoratori. E l'INPS ha accolto il nuovo indirizzo giurisprudenziale. Con la Circ. n. 94/1994 prende atto, ad esempio, del dettato della sentenza e riconosce la riscattabilità nell'assicurazione generale obbligatoria dei corsi di studio per il conseguimento del diploma di assistente sociale, subordinatamente, peraltro, alla sussistenza del duplice presupposto:

- che il diploma di assistente sociale sia stato conseguito presso «una scuola universitaria diretta a fini speciali»;
- che il possesso del diploma costituisca «condizione necessaria per l'ammissione o la progressione in carriera» del richiedente il riscatto presso il proprio datore attuale o anche presso un datore di lavoro precedente.

Il riscatto è oneroso e, anche in questi casi, c'è sempre convenienza a presentare la domanda prima possibile. Il conto, con il tempo, aumenta infatti sensibilmente. Analoghe sono le condizioni per le altre professioni. Con la Nota n. 10/2006 anche l'INPDAP ha dato via libera alla possibilità di riscattare i corsi post-secondarie riconosciuti o approvati dal Ministero (il relativo diploma deve essere espressamente prescritto per l'ammissione a determinati ruoli o per determinate funzioni).

Accademia belle arti

Con la Sent. n. 52/2000 la Corte Costituzionale ha stabilito che il dipendente statale può riscattare il corso di studi presso l'Accademia delle belle arti o in istituti riconosciuti di livello superiore «quando il relativo diploma sia richiesto in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni». La stessa Corte con la Sent. n. 367/2006 ha stabilito che è legittimo escluderne la riscattabilità nel settore privato.

RISCATTO DEI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO

Moltissimi italiani hanno dovuto emigrare per trova-

re lavoro. Con diversi Paesi esistono convenzioni bilaterali che consentono l'utilizzazione di quei periodi di lavoro ai fini della pensione da percepire in Italia. L'art. 51 della legge n. 153/1969 consente il riscatto all'INPS, con onere a carico del richiedente, dei periodi di lavoro svolti negli altri Paesi; in quelli cioè che non hanno, con l'Italia, una convenzione di sicurezza sociale (e non fanno parte della UE o della SEE).

Destinatari

Il riscatto dei periodi di lavoro all'estero è consentito ai lavoratori i quali, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso della cittadinanza italiana (risulta quindi irrilevante la mancanza di tale requisito all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro). Il diritto può essere esercitato anche dai superstiti (qualunque sia la loro cittadinanza).

A differenza dei periodi di contribuzione omessa, che sono riscattabili anche su richiesta del datore di lavoro, il riscatto dell'attività svolta all'estero non può avvenire che su iniziativa dell'interessato, anche quando si tratti di datore di lavoro italiano. Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro subordinato posteriori al 1° luglio 1920, qualunque sia la loro durata, svolti in Paese non convenzionato o anche convenzionato (se scoperti di contribuzione). Non si possono riscattare, tuttavia, i periodi anteriori al compimento del 15° anno (se compresi tra il 1° luglio 1920 e il 30 aprile 1939), e del 14° anno di età (se successivi al 1° maggio 1939), nonché, fino al 30 aprile 1952, quelli posteriori al raggiungimento dell'età pensionabile (65° anno dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1939; 60° anno, per gli uomini e 55° per le donne, dal 1° maggio 1939 al 30 aprile 1952).

Nel pubblico impiego

Il riscatto dei periodi di lavoro svolto all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia, in base all'art. 3, D.Lgs. n. 184/1997, è ora consentito anche agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Ago-INPS (Stato, INPDAP, ecc.) e agli assicurati nella gestione separata dei parasubordinati. Questa facoltà è concessa anche per i periodi che si collocano in data anteriore all'entrata in vigore del decreto (12 luglio 1997) e pure per i periodi di aspettativa ai sensi della legge n. 333/1985.

Lavoratori autonomi

Anche i lavoratori autonomi possono esercitare questa forma di riscatto, per lavoro dipendente prestato all'estero.

Efficacia dei contributi

I contributi ottenuti con il riscatto oneroso di un periodo di lavoro all'estero in un Paese non conven-

zionato «partecipano alla stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell'anzianità assicurativa e contributiva». Si collocano, dunque, temporalmente nel periodo di riferimento e possono essere utili per il diritto alla pensione anche quando essa abbia decorrenza precedente alla domanda di riscatto. È quanto sancito dalle Sezioni un. della Cassazione con Sent. n. 3667/1995.

Oltre il tetto

«Il riscatto di contribuzione estera ai sensi dell'art. 51, comma 2, legge n. 153/1969 – ha affermato la Cassazione nella Sent. n. 4013/2005 – determina, sulla posizione dell'assicurato, gli stessi effetti del versamento dei contributi senza che rilevinò le modalità di calcolo della pensione vigenti all'epoca del riscatto e la conseguente misura della riserva matematica versata. Conseguentemente, la circostanza che sulla misura di quest'ultima abbiano inciso norme all'epoca vigenti, escludenti la computabilità, ai fini della liquidazione della pensione, della retribuzione eccedente un certo ammontare (cosiddetto tetto pensionabile) non osta alla computabilità dell'intera retribuzione ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione, in applicazione di successive norme più favorevoli.

La domanda

La richiesta di riscatto del lavoro all'estero deve essere corredata da documentazione oggettivamente idonea a provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro (la prova dell'importo delle retribuzioni percepite non è essenziale).

In assenza di idonea documentazione, per i periodi di lavoro all'estero successivi al 1° gennaio 1982, la retribuzione viene determinata sulla base del minimale ai fini contributivi (corrispondente alla qualifica rivestita dal richiedente) vigente per il settore industria. Per i periodi di lavoro fino al 31 dicembre 1981, invece, la retribuzione da considerare è contenuta in apposite tabelle predisposte dall'INPS sulla base dei minimali contributivi dell'industria del 1982 opportunamente «svalutati», secondo la variazione degli indici ISTAT (a ritroso).

Per questo tipo di riscatto sono validi i documenti originali di lavoro – contratto di ingaggio, lettere di assunzione, buste paga, ecc. – ovvero le dichiarazioni di autorità consolari italiane o di pubbliche amministrazioni straniere che controllano l'immigrazione. Il richiedente deve inoltre fornire la traduzione dei documenti redatti in lingua straniera, con convalida dell'autorità diplomatica o consolare del Paese dal quale provengono, o di traduttori italiani legalmente autorizzati. In considerazione dell'obiettivo difficoltà di esibire, in alcuni casi, la documentazione origina-

le, sono valide anche le dichiarazioni rese «ora per allora» dai datori di lavoro, purché convalidate dalle autorità consolari italiane, per quanto concerne l'effettiva esistenza e durata del rapporto, e corredate da documenti circa la data di espatrio e rimpatrio; la convalida deve pertanto riferirsi al contenuto intrinseco delle dichiarazioni e non deve essere semplice autentica di firma. L'INPS, con Circ. n. 105/1998, ribadisce che non può accettare come probanti le convalide per «presa d'atto di risultanze di documentazione o di dichiarazioni».

PERIODI DI ASSISTENZA

I periodi di congedo fruiti da lavoratori dipendenti per motivi familiari riguardanti l'assistenza e la cura di disabili in misura non inferiore all'80%, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 503/1992, sono riscattabili a pagamento alle seguenti condizioni:

- il lavoratore deve far valere complessivamente almeno 5 anni di contributi obbligatori, derivanti cioè da lavoro effettivo;
- i periodi di congedo debbono essere successivi al 1° gennaio 1994 e non debbono risultare già coperti da contribuzione;
- il riscatto è possibile fino ad un massimo di 5 anni complessivi;
- il riscatto non è cumulabile con quello del corso di laurea.

MATERNITÀ FACOLTATIVA FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro può essere – anche nei casi di adozione – oggetto di riscatto, per un massimo di cinque anni, a condizione di far valere almeno cinque anni di contribuzione per effettiva attività in Italia nel Fpld o nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive. L'INPS, con Circ. n. 32/1996, ha precisato che vi possono rientrare anche le settimane mancanti per effetto della contrazione che scatta quando la retribuzione è inferiore al minimale di cui all'art. 7, legge n. 638/1983 (il Ministero della giustizia, in una nota del settembre 2003, vi include anche i periodi di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di lavoro).

Con la Circ. n. 100/2008 l'INPS ha riconosciuto che «il diritto all'accredito ed al riscatto (per i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa) dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell'evento e dal fatto che antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano l'accredito figurativo o il riscatto per maternità».

Pensionati esclusi

L'INPS con il Mess. n. 4363/2008 ha precisato che, ai sensi dell'art. 2, comma 504, legge n. 244/2007, sono esclusi i titolari di pensione definitiva al 27 aprile 2001.

Alternativo con laurea

L'INPDAP, con Circ. n. 31/2005, ha chiarito che questa forma di riscatto è alternativa a quella del corso di laurea. Detto istituto, con la Nota n. 4/2006, ha poi precisato che «la predetta non cumulabilità va intesa riferita esclusivamente nei confronti dei soli diplomi di laurea, rilasciati sia secondo il vecchio che il nuovo ordinamento didattico universitario. Ne consegue che non sussiste alcuna incompatibilità tra il riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio con il riscatto delle varie tipologie di titoli di studio diversi dalla laurea, che l'INPDAP valorizza mediante l'istituto del riscatto in base a specifiche norme di legge». Anche l'INPS, con Mess. n. 7771/2007, conferma che questo riscatto è alternativo a quello del corso di laurea. L'art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 ha chiarito che il riscatto è esercitabile per i periodi corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro in qualsiasi epoca.

Durata

Tra il 4 gennaio 1951 ed il 17 dicembre 1977 il periodo di astensione facoltativa da ammettere a riscatto (in favore della sola madre) non potrà comunque eccedere la durata di sei mesi (trascorse le otto settimane di assenza obbligatoria *post-partum*) collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino.

«Con l'entrata in vigore della legge n. 903/1977 (18 dicembre 1977), il diritto di assentarsi facoltativamente dal lavoro per sei mesi entro l'anno di vita del bambino è stato riconosciuto anche al padre, ma solo in alternativa alla madre. Conseguentemente, dall'entrata in vigore della legge n. 903/1977 e fino all'entrata in vigore della legge n. 53/2000, sarà possibile riconoscere alternativamente a ciascun genitore la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa (ovviamente con gli stessi limiti e per la stessa durata prevista nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro).

Per gli eventi collocati nell'ambito di applicazione della legge n. 53/2000, infine, sarà possibile il riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria, ovvero il riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa con gli stessi criteri, con gli stessi limiti temporali e nei confronti

degli stessi soggetti individuati dalla predetta norma per le maternità intervenute nel corso di un rapporto di lavoro. Va tenuto altresì presente che la legge n. 53/2000 ha riconosciuto al padre il diritto autonomo a fruire dell'astensione facoltativa, ha introdotto nuovi limiti riguardanti sia l'età del bambino (otto anni), sia la durata dei periodi fruibili dal padre (sei/sette mesi) ed ha fissato limiti temporali complessivi per i casi di astensione da parte di entrambi i genitori (dieci mesi, elevabili ad undici)».

Questi contributi da riscatto «devono essere computati, agli effetti del diritto a pensione e della misura della stessa, come se fossero stati tempestivamente versati in corrispondenza dei periodi di astensione facoltativa.

Decorrenza effetti

Qualora si tratti di astensioni facoltative che si collocano anteriormente all'1° gennaio 1994, le pensioni dirette e ai superstiti devono essere liquidate con la decorrenza di legge e, comunque, non anteriore al 1° maggio 2001 (1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151). Per i titolari di pensione il trattamento pensionistico deve essere ricostituito con la decorrenza originaria.

Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione debba essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto l'anzianità contributiva alla predetta data risulti inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica, ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.

Figlio nato all'estero

Con Mess. n. 4837/2004 l'INPS ha chiarito che non esistono motivi ostativi al riconoscimento del diritto nei casi in cui il figlio sia nato all'estero.

Modalità di calcolo

Il calcolo dell'onere avviene nel seguente modo:

- se si tratta di periodi anteriori all'anno 1996, si applicano i pesanti criteri della riserva matematica;
- se si tratta di periodi successivi al 1995, si applica la normale aliquota contributiva in vigore per la pensione (per l'Ago-INPS ad esempio è attualmente il 33%) sulla retribuzione del soggetto;
- se si tratta di periodi successivi al 1995, ma relativi a persona che ha raggiunto almeno 18 anni di contributi entro tale anno, si applica il criterio della riserva matematica.

Domanda da parte dei superstiti

Con Circ. n. 61/2003 l'INPS ha chiarito che la domanda di riscatto può essere presentata anche dai superstiti. «In caso di titolarità di due o più pensioni, gli effetti economici dell'eventuale trasferimento della integrazione al minimo – precisa l'INPS con Mess. n. 281/2003 – potrebbero comportare una pensione di importo inferiore. In questa ipotesi gli uffici debbono avvisare di ciò gli interessati per dare loro la possibilità di optare per mantenere la situazione preesistente, con rinuncia all'accredito per riscatto».

NORME COMUNI AI RISCATTI INPS

Non esiste termine di decadenza per la presentazione della domanda di riscatto. Anche per quanto riguarda l'efficacia e le modalità di pagamento della relativa contribuzione esistono delle norme comuni a tutti i tipi di riscatto esaminati.

Efficacia dei contributi da riscatto

I contributi da riscatto sono dunque equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori versati durante il rapporto di lavoro. Sono perciò utili sia per raggiungere il diritto che per aumentare la misura delle prestazioni previdenziali, nonché per l'autorizzazione ai versamenti volontari. Con Circ. n. 12/1996, l'INPS ha riconosciuto efficacia *ex tunc* (si collocano cioè temporalmente nel periodo di riferimento) ai riscatti per laurea, lavoro all'estero e assenza facoltativa per gravidanza fuori dal rapporto di lavoro. Questo principio è peraltro sancito, in via generale per riscatti e ricongiunzioni, dall'art. 5, D.P.R. n. 488/1968 e condiviso dalla giurisprudenza (Cass. n. 9599/1997).

«Le pensioni ricalcolate a seguito di riscatto di periodi contributivi – chiarisce l'INPS con Mess. n. 23655/2004 – vanno integrate al trattamento minimo in misura intera dalla decorrenza originaria». Infatti, come già accennato, la Cassazione, Sez. un., con la Sent. n. 3667/1995, ha sancito che i contributi da riscatto esplicano i loro effetti giuridici ed economici come se fossero stati acquisiti dall'origine.

Il costo

L'onere posto a carico dei richiedenti è agganciato a tutta una serie di fattori quali: l'età del richiedente, il sesso, il numero dei contributi che si fanno già valere, l'entità della retribuzione percepita e naturalmente gli anni da riscattare. Quindi, anche per i riscatti, come per le ricongiunzioni, è interesse degli assicurati presentare la domanda il più presto possibile, in quanto, con il passare degli anni, le condizioni per ottenere il riscatto si vanno facendo sempre più onerose. In assoluto la convenienza del riscatto deve

essere valutata caso per caso. Tutti i tipi di riscatto esaminati prevedono il versamento di una riserva matematica a copertura dell'incremento di pensione che deriva dal riscatto stesso. Una volta calcolato l'onere di riscatto, l'INPS deve darne comunicazione al richiedente mediante plico raccomandato. Il pagamento dell'onere deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione (la legittimità di questo termine è stata confermata dalla Cassazione con la Sent. n. 6642/1999).

Pagamento rateale e pagamento interrotto

Ove non vi sia necessità immediata di utilizzazione della contribuzione riscattata è consentito il pagamento dell'onere in forma rateale. La rateazione del versamento è sottoposta all'osservanza delle seguenti modalità:

- la dilazione del pagamento non può – per le domande presentate fino al 31 dicembre 2007 (dal 2008: rateazione decennale senza interessi) – in ogni caso superare le 60 mensilità (cinque anni);
- la somma dovuta a titolo di riscatto va maggiorata degli interessi di dilazione, calcolati al tasso legale (3% dal 2008);
- l'importo complessivo (capitale più interessi) deve essere suddiviso in rate uguali e consecutive d'importo unitario non inferiore a euro 5,16;
- il pagamento di ciascuna rata ha valore irrevocabile;
- qualora nel corso della dilazione sia presentata domanda di pensione, la quota di contributo ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

Il versamento della prima rata (o dell'intero importo) in ritardo rispetto ai termini fissati dall'INPS, viene considerato come nuova domanda di riscatto (salvo i riscatti sottoposti a decadenza). Ciò determina un nuovo calcolo dell'onere, con riferimento alla situazione contributiva aggiornata, e quindi, in sostanza, una lievitazione, a volte anche elevata, dell'onere stesso. Con la Circ. n. 142/1993 l'INPS precisa che «in via eccezionale, per le rate mensili successive alla prima, appena l'ufficio è in grado di rilevare che il loro versamento risulti effettuato oltre le date di scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, è consentita la loro accettazione per non più di due rate (anche non consecutive) e a condizione che i complessivi importi delle rate stesse siano maggiorati degli interessi di dilazione al tasso che viene applicato sui contributi a carico dei datori di lavoro». La possibilità di derogare al principio del rispetto dei termini in parola, in presenza di oggettiva impossibilità ad adempie-

re o per causa di forza maggiore, sarà valutata caso per caso in sede di decisione dei ricorsi da parte degli organi deliberanti.

Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati devono essere convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.

Deducibilità IRPEF

Dall'1/1/2001 il costo dei riscatti è divenuto «onere deducibile» dal reddito complessivo. La CTR Lazio, con la Sent. n. 192/36/2006, ha stabilito che sono interamente deducibili anche i contributi per riscatto versati prima del 2001. L'Agenzia delle entrate, con la Ris. n. 298/E/2002, ha chiarito che sono deducibili dal reddito tutti i contributi per il riscatto degli anni di laurea: non solo quelli a fini pensionistici ma anche quelli versati ai fini della buonuscita. Con la Ris. n. 155/2005 la stessa Agenzia ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati per il riscatto della laurea del coniuge deceduto.

Novità dal 1997

Il D.Lgs. n. 564/1996, che dà attuazione alla delega di cui all'art. 1, comma 39, legge n. 335/1995, estende l'elenco dei periodi riscattabili con onere a carico del richiedente.

Interruzione del rapporto

I periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (anche precedenti al 1997, ai sensi dell'art. 1, commi 789/790, legge n. 296/2006) possono essere riscattati, per un massimo di tre anni. L'INPS, con Circ. n. 220/1996 e n. 105/1998, precisa che «i periodi che possono formare oggetto di riscatto sono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o da norme contrattuali e devono perciò risultare da apposita attestazione rilasciata per iscritto dal datore di lavoro di appartenenza con la precisazione che i periodi stessi sono privi di retribuzione imponibile di previdenza. A titolo di esempio, si citano le aspettative non retribuite per motivi privati ("motivi di famiglia o di studio previsti da specifiche disposizioni di legge o di contratto purché regolarmente fruite in applicazione di dette norme e non quindi utilizzabili arbitrariamente al di fuori di una disciplina legale o contrattuale") o per malattia (potrebbe essere in caso di superamento del tetto massimo), congedo matrimoniale, i periodi di sciopero, i casi di interruzione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per servizio militare, ecc.». «Tra i periodi in parola rientrano - ha chiarito l'INPS con Mess. n. 17836/2005 - i periodi di carenza (7 giorni), cioè i

periodi di scopertura che si determinano qualora i giorni di carenza previsti da specifiche disposizioni per l'accredito della malattia e della disoccupazione e mobilità si collochino tutti nella stessa settimana».

In alternativa, gli stessi periodi possono essere coperti con contribuzione volontaria, possibilità quest'ultima prima negata ai dipendenti pubblici.

Formazione e studio

Dal 1° gennaio 1997 è possibile recuperare (a pagamento) i periodi di:

- formazione professionale, studio e ricerca, finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione della carriera ed individuati con apposito decreto ministeriale;
- inserimento nel mercato del lavoro (lavoro interinale, a termine liberalizzato, ecc.) non assistito da obbligo assicurativo;
- lavoro discontinuo, saltuario, precario (con il Mess. n. 30108/2007 l'INPS ha precisato che vi rientrano solo i periodi di interruzione di rapporti a termine) e stagionale (potrebbero rientrarci i braccianti agricoli che non raggiungano le 270 giornate tra lavoro e figurativi), per i periodi intercorrenti non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (le domande devono essere corredate da una certificazione di disponibilità al lavoro rilasciata dal competente ufficio del lavoro con esplicita dichiarazione che, per tutto il periodo chiesto a riscatto, si sia protratto lo stato di disoccupazione);
- lavoro part-time verticale o orizzontale (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 278/1998), per i periodi non coperti (il richiedente ha l'onere di provare lo stato di disoccupazione a tempo parziale per l'intero periodo che abbia formato oggetto di una di tali domande, avendo cura di allegare alla domanda stessa apposita certificazione previamente rilasciata dal competente ufficio del lavoro).

Per questi ultimi due casi (lavoro discontinuo e part-time), il riscatto è in alternativa al versamento della contribuzione volontaria, per la cui autorizzazione, eccezionalmente, è richiesto un solo anno di contribuzione obbligatoria nel quinquennio (anziché tre).

Congedi per adozione internazionale

Il congedo per il periodo di permanenza nello stato straniero ai fini dell'adozione, se successivo al 31 dicembre 1996, può essere riscattato o, in alternativa, soggetto ad autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in applicazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 564/1996.

Congedi per formazione

Anche i periodi di congedo per formazione *ex art. 5*, legge n. 53/2000 sono riscattabili.

Caratteristiche comuni alle nuove forme di riscatto

L'INPS precisa che caratteristiche comuni di queste forme di riscatto sono:

- a) soggetti destinatari sono sia i lavoratori iscritti all'Ago INPS che quelli inseriti in fondi sostitutivi o esclusivi;
- b) tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996;
- c) non sono previsti requisiti minimi di contribuzione per esercitare il diritto di riscatto. È sufficiente, quindi, il semplice possesso della qualità di iscritto al fondo;
- d) il riscatto è esercitabile senza limiti di tempo a domanda dell'assicurato e si perfeziona con il versamento dell'onere che deve essere calcolato in termini di riserva matematica *ex art. 13* della legge n. 1338/1962.

Congedi parentali

Durante i congedi parentali, i riposi per allattamento ed i congedi per la malattia del figlio, la contribuzione figurativa può essere parziale; la parte residua può essere coperta con versamenti volontari o tramite riscatto.

Aspettativa per gravi motivi di famiglia

Lo stesso avviene per il congedo non retribuito (fino a due anni) per gravi motivi di famiglia.

I periodi dal 1° luglio 1997 in poi sono riscattabili ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 53/2000.

L'art. 1, commi 789 e 790, legge n. 296/2006 ha esteso la riscattabilità anche ai periodi antecedenti, purché - ha precisato l'INPS nel Mess. n. 28310/2007 - l'aspettativa sia stata fruita nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Servizio civile

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 2/2009, i periodi di servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili anche in parte. ■

